



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio I – Affari Generali e Giuridici

N. 333-A/9807.B.7 / 10079-2009

Roma, 31 DIC. 2009

OGGETTO: D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, concernente il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo
"Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo
delle Attività Amministrative SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE SEDE

ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA SEDE

ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA SEDE

ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA SEDE

AL CENTRO RICERCA SICUREZZA SEDE

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
CON FUNZIONI VICARIE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, concernente il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

Le disposizioni introdotte dal predetto decreto hanno efficacia, salvo diversa espressa previsione contenuta nelle specifiche norme, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del D.P.R. 51/2009, ovvero dal 1° giugno 2009.

Ciò premesso, si ritiene opportuno procedere ad una disamina delle norme di maggior rilievo in materia di gestione ed amministrazione del personale della Polizia di Stato, al fine di sottolinearne gli aspetti di particolare interesse.

NUOVI STIPENDI

(art. 2)

L'articolo 2 del D.P.R. n. 51/09 prevede l'anticipo al 1/2/2007 della decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, fissati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170. Quest'ultimo comma aveva previsto le misure dei nuovi stipendi a decorrere dal 1/9/2007, determinate elevando il punto parametrico a 164,70.

Si ritiene di dover precisare che l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 51/2009 non comporta alcuna modifica, nè corresponsione, di emolumenti arretrati, in quanto l'anticipo dell'applicazione delle suddette misure al 1/2/2007, è stato già effettuato in applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222. Risultava tuttavia necessario recepire nell'accordo contrattuale l'anticipazione al 1/2/2007, in quanto espressamente prevista dal comma 5 dell'articolo 15 del decreto legge 159/2007 che ha stabilito: *"Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008"*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

INDENNITÀ PENSIONABILE

(art. 4)

L'articolo prevede l'anticipo al 1/2/2007 delle misure di indennità pensionabile che l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, aveva già previsto con decorrenza 1/10/2007. A seguito di tale previsione al personale della Polizia di Stato sono stati corrisposti gli importi arretrati, in quanto l'anticipazione prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, riguardava la sola voce stipendio.

ASSEGNO FUNZIONALE

(art. 8)

L'art. 8, nell'indicare gli incrementi dell'assegno funzionale, ha introdotto alcune novità in materia.

In particolare, per effetto di quanto sancito al comma 1, le misure previste al compimento dei 29 anni di anzianità di servizio vengono, per tutte le qualifiche ed i gradi corrispondenti, anticipate al compimento dei 27 anni.

È stata inoltre istituita una nuova fascia a 32 anni di servizio. Al raggiungimento di tale anzianità l'assegno funzionale viene corrisposto nelle nuove misure fissate nell'articolo medesimo.

Anche per l'attribuzione della nuova fascia debbono essere valutati i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

La norma in esame, al comma 5, consente di valutare, per il compimento delle anzianità prescritte ai fini dell'applicazione dei benefici previsti in materia di assegno funzionale, il servizio prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Il successivo comma 6 prevede, altresì, la possibilità di riconoscere, ai medesimi fini, anche il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, parimenti a quanto già avviene per il servizio di leva prestato nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

INDENNITÀ PER OPERATORI SUBACQUEI

(art. 10)

L'articolo stabilisce che agli operatori subacquei delle Forze di Polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, vengono rivalutate le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al medesimo decreto n. 51 consultabile nel sito "raccolta circolari", al link "Servizio TEP", digitando nel browser consueto il seguente indirizzo: <http://10.119.182.1>.

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITA' DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO, DI PILOTAGGIO, DI IMBARCO ED ALTRE INDENNITA'

(art. 11)

L'art. 11 del D.P.R. n. 51/2009, nel disciplinare l'indennità di impiego operativo ha confermato, al comma 1, quanto già previsto all'art.13, comma 1, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

In particolare la citata disposizione si riferisce agli effetti, sul personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di quanto stabilito, per le indennità di impiego operativo, dallo schema di provvedimento di concertazione integrativo per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 riferito alle Forze armate.

I relativi effetti riguardano la modifica apportata alle misure dell'indennità di impiego operativo di base, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'introduzione di una nuova fascia di anzianità per i sergenti con 10 anni di servizio. La predetta variazione comporta l'istituzione della nuova fascia anche per le Forze di polizia ad ordinamento civile (vice sovrintendente + 10 anni).

Al riguardo, si informa che il prontuario "Tabelle indennità operative 2009", consultabile nel sito "raccolta circolari", al link "Servizio TEP", digitando nel browser consueto il seguente indirizzo: <http://10.119.182.1>, è stato aggiornato con l'inserimento di tale nuova fascia economica per tutte le indennità fondamentali e supplementari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al comma 2 del presente articolo, inoltre, viene stabilito che, *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'art. 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio”*

In merito a tale disposizione si espone quanto segue.

L'articolo 17, comma 8, della legge n. 78/1983 prevede i casi in cui le indennità mensili di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte le indennità supplementari, non siano corrisposte. Tra i casi contemplati viene indicata anche l'assenza per malattia oltre il 15° giorno.

Con la norma in questione si limita tale esclusione alla sola malattia non dipendente da causa di servizio, prevedendo il pagamento delle relative indennità nei casi di assenza per malattia che sia, invece, dipendente da causa di servizio.

Il successivo comma 3, del medesimo art. 11, sancisce che *“per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'art. 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica”*.

L'attuale articolo 10, comma 4, della legge n. 1983/78, prevede che l'indennità di fuori sede, pari al 180% dell'indennità di impiego operativo di base, corrisposta al personale in servizio sulle unità navali, possa essere attribuita anche nelle giornate di sosta nei porti diversi da quello di assegnazione, nel limite massimo di 60 giorni consecutivi. La disposizione in esame rimuove tale limite, nella considerazione che l'indennità supplementare di marcia di cui all'articolo 8 della predetta legge, analoga all'indennità di fuori sede nella misura mensile e nelle modalità applicative, non contiene alcuna disposizione limitativa in tal senso.

Viene, infine, previsto, al comma 4, l'incremento di 5 euro mensili dell'emolumento fisso aggiuntivo di polizia, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (articolo 13, comma 2), per la sola qualifica di sovrintendente.

L'intervento si è reso necessario al fine di evitare che, a seguito della promozione da vice sovrintendente a sovrintendente si determini una *reformatio in peius* della retribuzione. Tale situazione si verificherebbe in conseguenza della istituzione della nuova figura del vice sovrintendente con più di 10 anni di servizio ai fini delle indennità operative effettuata dagli articoli 11 e 34, comma 1. La suddetta nuova figura percepisce le medesime indennità operative del sovrintendente, ma un emolumento fisso aggiuntivo di polizia superiore (215,00 euro contro 210,00 del sovrintendente). Con la previsione in questione viene stabilito che al sovrintendente debba essere corrisposto l'emolumento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

suddetto nella misura già fissata per il vice sovrintendente. Tale operazione comporta, come già precisato, l'incremento di 5 euro mensili dell'emolumento fisso aggiuntivo di polizia spettante al sovrintendente.

INDENNITÀ DI BILINGUISMO

(art. 12)

L'articolo dispone che le indennità speciali di seconda lingua, corrisposte ai sensi:

1. dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale;
2. dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile in servizio

presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, così come rivalutate, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, siano incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2009 delle misure mensili lorde ivi indicate, che tengono conto della rivalutazione operata sullo specifico istituto dai contratti collettivi di lavoro nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione.

Anche in questo caso, le tabelle contenenti gli incrementi mensili lordi disposti dall'art. 12 e le nuove misure mensili lorde delle indennità di bilinguismo sono consultabili nel sito "raccolta circolari al link "Servizio TEP", digitando nel browser consueto il seguente indirizzo: <http://10.119.182.1>.

TRATTAMENTO DI MISSIONE

(art. 13)

In riferimento al comma 2 dell'art.13, si ribadisce che al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1^ classe e del vagone letto a comparto singolo, quest'ultimo in alternativa al pernottamento fuori sede, relativamente ai trasporti ferroviari. Si introduce, per i trasporti marittimi, il rimborso della cabina, sempre in alternativa al pernottamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che, nei limiti previsti dalla normativa vigente, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati, l'Amministrazione rimborsi la spesa effettivamente sostenuta dal dipendente per il pernottamento.

Al successivo comma 5, sulla base dei rilievi precedentemente mossi al riguardo dalla Corte dei Conti, è stato precisato che le spese di viaggio rimborsate al personale chiamato a comparire quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, sono ripetibili, oltre che nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso, anche quando, nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile, il procedimento si concluda con sentenza definitiva di condanna per colpa grave.

Viene, inoltre, prevista, al comma 7 della disposizione in esame, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione da 6,00 a 8,00 euro, per ogni ora, con decorrenza 1° gennaio 2009.

Circa l'imponibilità previdenziale e fiscale si richiamano i limiti di esenzione giornaliera previsti dalla normativa vigente per le trasferte (D.P.R. 314/97).

Al comma 8 è stato stabilito che al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, il relativo rimborso potrà essere corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni ventiquattro ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.

Resta invariata la disciplina del rimborso del pasto documentato con fattura o ricevuta fiscale che è regolamentato dalla normativa in vigore, la quale prevede, per ogni ventiquattro ore di servizio:

- rimborso di un pasto con otto ore di missione;
- rimborso di due pasti dopo dodici ore.

Il comma 9, innovativamente, prevede, per missioni superiori a 24 ore, il diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede e purché quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Quanto previsto ai commi 8 e 9 non si applica, ovviamente, nel caso di opzione per il rimborso forfetario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il comma 10 ha esteso la previsione - in precedenza limitata alla sola Polizia penitenziaria - riguardante la consegna trimestrale, a richiesta del personale, di un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire, precisando che tale prospetto deve riguardare i singoli servizi di missione svolti.

Al comma 11 viene chiarito che, come sede di partenza e di rientro dalla missione, può essere considerata, oltre alla località di abituale dimora del dipendente, anche altra località, sempre che sia richiesto dal personale e sia più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze dell'Amministrazione, di iniziare la missione dalla sede di servizio. Questa condizione dovrà essere espressamente indicata nel provvedimento formale di invio in missione. Si rammenta che la diaria di missione potrà essere corrisposta nel rispetto dei requisiti minimi di durata dell'incarico previsti dalla norma.

Il comma 12, nel riprodurre sostanzialmente la previgente disposizione ed al fine di chiarire dubbi interpretativi, reca delle modifiche meramente terminologiche, precisando che l'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza (e non "può autorizzare", come precedentemente previsto) preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione, a titolo di rimborso, di una somma forfetaria.

Chiarisce, inoltre, che il rimborso forfetario non compete (invece di "non può essere concesso"), qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione.

Il comma 15 consente al personale inviato in missione di attestare, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione sul certificato di viaggio, negli appositi spazi, i visti di arrivo e partenza. Le suddette dichiarazioni dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per consentire lo sviluppo dei conteggi relativi alla missione effettuata. Pertanto, i quadri A e B devono essere compilati a cura del personale che ha effettuato il servizio fuori sede.

La precedente normativa prevedeva tale possibilità solo per le missioni effettuate presso strutture diverse dall'Amministrazione o di altre Forze di polizia.

Pertanto, il personale inviato in missione può attestare, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione sul certificato di viaggio, negli appositi spazi, i visti di arrivo e partenza. Resta inteso che il Dirigente, sottoscrivendo il foglio di viaggio, continuerà ad attestare che i servizi sono stati regolarmente autorizzati ed eseguiti.

Per quanto concerne il rimborso del biglietto ferroviario in caso di utilizzo del mezzo non di proprietà dell'Amministrazione, è prevista la corresponsione dell'equivalente rilevabile dal tariffario chilometrico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La disposizione di cui al comma 16 prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nei limiti delle risorse a tal fine già previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine, come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti. L'aggiunta del comma in questione ha formalizzato il criterio interpretativo dell'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, già seguito dall'Amministrazione, secondo cui, in tali ipotesi, va corrisposta l'indennità oraria di trasferta, anziché quella di missione estera (giornaliera e non frazionabile, di entità notevolmente più elevata), criterio che ha superato positivamente il vaglio giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, in occasione della decisione n. 139 del 14 gennaio 2009.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

(art. 14)

L'art. 14, al comma 8, al fine di chiarire possibili dubbi interpretativi, precisa che il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge n. 836/1973 (indennità e rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie) decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.

Pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2009, il movimento deve risultare avvenuto entro 3 anni dalla data del provvedimento di trasferimento e non più dalla data di decorrenza del provvedimento che dispone il trasferimento d'autorità, come invece fissato dall'art. 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Il dipendente trasferito d'autorità è legittimato ad ottenere le indennità ed il rimborso delle spese relative al trasloco, anche se questo risulti avvenuto nel lasso temporale che va dalla data di comunicazione formale del provvedimento di trasferimento d'autorità, alla data di decorrenza del trasferimento stesso.

Il successivo comma 9 prevede che, al personale trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio ed abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato, può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile, pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento, per i successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ORARIO DI LAVORO

(art. 15)

In materia di orario di lavoro, l'art. 15, al comma 2, ha inteso ribadire che al completamento dell'orario di lavoro settimanale di 36 ore concorrono *"le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni"*.

In tal modo la norma chiarisce, esplicitamente, che qualsiasi legittima assenza dal servizio, come le assenze per malattia, per congedo ordinario o straordinario, i recuperi riposo di cui al successivo comma 4 ed i riposi compensativi, sono da computarsi nell'orario settimanale d'obbligo.

Il comma 4 del medesimo articolo ha elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, da euro 5 ad euro 8, l'indennità spettante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, al personale che, per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, fermo restando il diritto al recupero.

Il comma 6 introduce, per il personale della Polizia di Stato, la disposizione in base alla quale le ore di lavoro straordinario eccedenti il monte ore o il limite individuale previsto annualmente, non retribuite o non recuperate mediante l'istituto del riposo compensativo entro l'anno successivo a quello di prestazione, sono retribuite entro l'anno seguente nell'ambito delle risorse assegnate dall'amministrazione finanziaria.

Analoga disposizione è prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare dall'art. 38.

CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVA

(art. 16)

L'articolo 16, al comma 4, integra le disposizioni vigenti in materia di aspettativa per infermità, introducendo una modifica riguardante il trattamento economico del personale posto nella predetta posizione di aspettativa ed in attesa della pronuncia dei competenti uffici sull'eventuale riconoscimento della causa di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al riguardo si ritiene di dover fornire le seguenti precisazioni.

Il comma 4 non riguarda il personale dichiarato parzialmente idoneo ai servizi di polizia per il quale si applicano le più favorevoli disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12 del D.P.R. 170/2007, che, peraltro, sono state ribadite al comma 3 del medesimo articolo 16 del D.P.R. 51/2009. In merito all'applicazione di quest'ultimo comma si rinvia a quanto indicato circa l'applicazione dell'articolo 12, comma 3, suddetto con la circolare 333-A/9807.B.7 del 26/05/2008 nel punto riferito ai congedi straordinari ed aspettative.

A seguito della novità di cui al comma 4 al personale collocato in aspettativa per infermità ed in attesa del giudizio sull'eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, deve essere corrisposto l'intero trattamento economico, salvo la ripetizione delle somme corrisposte in caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

La normativa precedente prevedeva che, dopo dodici mesi di aspettativa continuativa per una infermità non dipendente da causa di servizio, il trattamento economico dovesse essere corrisposto in misura del 50% fino al diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Tali disposizioni sono state ora, in parte modificate, in quanto al personale in aspettativa deve essere corrisposto l'intero trattamento economico fino a quando non sia adottato il provvedimento di cui all'articolo 14 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, con cui l'infermità sofferta viene riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero l'istanza di riconoscimento non viene accolta.

Presupposto essenziale per l'applicazione del comma 4 dell'articolo 16 in argomento è la presentazione formale dell'istanza con cui il dipendente richiede il riconoscimento, come dipendente da causa di servizio, della malattia, dell'infermità o della lesione per la quale è stato posto in aspettativa. In mancanza di tale richiesta continuano ad applicarsi gli articoli 68, 69 e 70 de D.P.R. 3/57 e, conseguentemente, al termine dei dodici mesi continuativi di aspettativa per infermità occorre ridurre il

trattamento economico al 50%, mentre oltre il diciottesimo mese non compete alcun trattamento economico.

Al fine di applicare correttamente tale disposizione si precisa che per i dipendenti destinatari della norma dovrà essere emanato un primo apposito provvedimento, in analogia a quanto già avviene per i periodi di aspettativa per infermità, nel quale, oltre alla posizione di aspettativa in cui il dipendente si trova, devono essere espressamente indicati gli estremi dell'istanza di riconoscimento presentata, nonché



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

l'applicabilità del comma 4 dell'articolo 16 del D.P.R. 51/2009, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della malattia, infermità o lesione.

Successivamente alla pronuncia del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ed all'emanazione del provvedimento di cui all'art. 14 del medesimo D.P.R. da parte del Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza di questa Direzione Centrale, gli uffici periferici competenti in materia di trattamento giuridico (uffici del personale), dovranno verificare la posizione del dipendente ed attivarsi tempestivamente per l'emanazione di un apposito provvedimento definitivo a seguito di quello indicato al precedente capoverso. In particolare:

- nel caso in cui l'infermità non sia stata riconosciuta, nel provvedimento dovranno essere, tra l'altro, precisati gli eventuali periodi di riduzione della retribuzione al 50%, nonché gli ulteriori periodi in cui la retribuzione non è dovuta; copia di tale provvedimento, una volta perfezionato e debitamente notificato all'interessato, dovrà essere trasmesso all'Ufficio Amministrativo contabile per i successivi provvedimenti relativi alla quantificazione e recupero delle eventuali somme non spettanti;

- nel caso in cui l'infermità sofferta venga riconosciuta come dipendente da causa di servizio, nel provvedimento dovranno essere indicati anche gli estremi dell'atto di cui all'articolo 14 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e dovrà essere precisato che, per tutto il periodo di aspettativa fruito ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del D.P.R. 51/2009, compete l'intera retribuzione e che, conseguentemente, non si dovrà procedere ad alcun recupero.

Si sottolinea, infine, che quanto disposto dal comma 4 dall'articolo 16 ha effetto retroattivo in quanto, per l'espressa previsione contenuta nel comma medesimo, deve essere applicato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

TERAPIE SALVAVITA

(art. 17)

Il comma 1 dell'art. 17 integra la previgente disposizione in materia di terapie salvavita, consentendo di equiparare - al servizio prestato nell'Amministrazione - i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle terapie



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

salvavita, nel caso in cui il dipendente fruisca a tal fine non solo del congedo straordinario, ma anche dell'aspettativa per infermità.

La decorrenza della citata disposizione va riferita alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

(art. 18)

L'art. 18 integra la disciplina in materia di tutela delle lavoratrici madri, prevedendo, in particolare al comma 1, lettera d), l'esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, in presenza di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni, comprendendo esplicitamente in tali fattispecie quella del genitore unico affidatario del minore di dodici anni.

La previsione è mutuata dal disposto dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Di conseguenza il disposto di cui alla precedente lettera c) dell'art. 18 è stato modificato lasciando per le situazioni monoparentali il limite del terzo anno di età del figlio unicamente per l'esonero, a domanda, dai turni continuativi articolati sulle 24 ore.

Al comma 1, lettera g), è stata, inoltre, estesa, anche ai lavoratori padri, vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, la possibilità, già prevista per le lavoratrici madri, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.

DIRITTO ALLO STUDIO

(art. 19)

L'art. 19, al 1° comma, stabilisce che in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, quattro giornate lavorative per ciascun esame.

Si precisa che nella nozione di sovrapposizione di esami deve ricomprendersi anche l'ipotesi di sovrapposizione delle giornate per la preparazione degli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

esami stessi, in modo che, pur non essendo questi ultimi previsti nella medesima giornata, il dipendente possa fruire del beneficio in misura proporzionale al numero degli esami da sostenere.

Nel caso di due esami previsti a distanza di due giorni l'uno dall'altro (ad esempio il martedì ed il venerdì), potranno quindi riconoscersi al richiedente, complessivamente, otto giornate di permesso, sei delle quali dovranno necessariamente precedere il primo dei due esami .

Con l'aggiunta del comma 3, inoltre, in linea con quanto già previsto dal comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 (che aveva esteso il beneficio delle quattro giornate anche al caso della preparazione dell'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado) viene prevista la possibilità di fruire delle 150 ore per il diritto allo studio ai fini della frequenza, fuori dalla sede di servizio, di corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, così come già previsto per corsi universitari o post-universitari, anche laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi.

In tale ipotesi, inoltre, è stato innovativamente previsto che i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede, possono essere conteggiati nell'ambito delle 150 ore medesime.

TUTELA LEGALE

(art. 21)

L'art. 21, in materia di tutela legale, con l'aggiunta del comma 3, estende la possibilità di ottenere l'anticipo della somma di 2.500 euro per spese legali, già riconosciuta dall' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170/07, al personale, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, in relazione a quanto statuito dagli articoli 32 della legge n. 152/75 e 18 del d.l. n. 67/97, convertito in legge n. 135/97, anche alle ipotesi di esposizione ai giudizi per responsabilità civile o amministrativa, salvo rivalsa ai sensi delle norme menzionate. Il richiamato regime giuridico (articoli 32 l. n. 152/75 e 18 del d.l. n. 67/97), pur prevedendo forme di anticipazione, riferite anche a tali specifici giudizi, non ne fissa una precisa quantificazione, demandandola alla conclusione di una procedura talvolta complessa ed articolata. La norma consente, quindi, di fruire, con un *iter* semplificato, anche nel processo civile e per responsabilità amministrativa, di una somma rigidamente prefissata nell'ammontare massimo, che, sino ad oggi, veniva erogata unicamente nell'ambito di quello penale, per le primarie incombenze economiche discendenti dall'esercizio del diritto di difesa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con il successivo comma 4, inoltre, si riconosce la concessione della tutela legale anche ai casi in cui il procedimento penale si conclude a seguito di remissione di querela, qualora sussistano i requisiti di legge. La previsione consente di assicurare migliori garanzie agli operatori delle Forze di polizia, che, in conseguenza di fatti compiuti in servizio o connessi con lo stesso, si trovino coinvolti in procedimenti penali che si concludano con pronuncia di improcedibilità per remissione di querela.

L'istituto della remissione di querela, se, da un lato, con l'accettazione, può costituire per il querelato il mezzo più rapido ed economico per giungere alla conclusione del procedimento penale a suo carico, dall'altro, è sintomatico della volontà del querelante di non pervenire ad una pronuncia di responsabilità.

Infine, il comma 5 precisa che la richiesta di rimborso, nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Con tale disposizione si è inteso ribadire che l'istanza prodotta dal dipendente rimane valida per tutto il tempo necessario al perfezionamento della pratica di tutela legale, fermo restando l'onere da parte del medesimo di interrompere i termini di prescrizione di legge che, come noto, decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli

AV/pp